



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



## **EFFORTS Raccomandazioni per l'attuazione in Italia dei regolamenti (UE) n. 1215/2012, (CE) n. 805/2004, (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 871/2007, (UE) n. 655/2014**

Autori: Prof. Dr. Francesca Villata, Dr. Michele Casi, Dr. Martino Zulberti.

Gli autori ringraziano, in particolare, il Dr. Gabriele Molinaro, il Dr. Giuseppe Fiengo e Paolo Pasqualis per la condivisione di preziose riflessioni.



## Sommario

1. INTRODUZIONE .....	3
2. CHIARIMENTI GENERALI (REG. (UE) N. 1215/2012, REG. (CE) N. 805/2004, REG. (CE) N. 1896/2006, REG. (CE) N. 861/2007 E REG. (UE) N. 655/2014).....	3
3. REG. (UE) N. 1215/2012 “BI BIS” .....	6
4. REG. (CE) N. 805/2004 “TEE” .....	10
5. REG. (CE) 1896/2006 “IPE” .....	14
6. REG. (UE) 655/2014 “OESC” .....	16
7. REG. (CE) 861/07 “ESCP” .....	18

**Disclaimer.** *I punti di vista, le informazioni o le opinioni qui espresse sono quelle degli autori e non riflettono l'opinione o la posizione ufficiale della Commissione europea. Il presente documento è rivolto agli uffici legislativi nazionali al fine di suggerire modifiche normative per l'attuazione dei regolamenti europei a livello nazionale: sia la Commissione che gli autori di questo documento declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti nella pratica legale.*

Il documento è stato aggiornato al **15 settembre 2022**.



## Introduzione

La pubblicazione di efficaci strumenti dedicati agli operatori e ai *policy-maker* al fine di favorire l'utilizzo in Italia degli strumenti giuridici previsti dai regolamenti EFFORTS costituisce uno degli obiettivi principali del Progetto EFFORTS. Tra gli strumenti pratico-operativi è stata prevista l'elaborazione di *policy recommendations*/raccomandazioni per l'attuazione a livello nazionale dei regolamenti EFFORTS. Tali documenti, indirizzati ai legislatori nazionali, sono volti a individuare possibili proposte di modifica e/o nuove disposizioni di attuazione dei regolamenti EFFORTS. Il presente documento riguarda la legislazione italiana. Esso è frutto del lavoro svolto dal gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Milano, coordinato dalla Prof.ssa Francesca C. Villata, che si è avvalso del supporto dell'*Italian National working group*, al fine di rielaborare i dati e le informazioni raccolte nel corso del Progetto a livello nazionale (tramite la stesura dei rapporti sulla giurisprudenza e sulle norme di attuazione, le riflessioni maturate durante l'*Italian National exchange seminar* del 22 ottobre 2021, e la stesura delle Guide pratiche EFFORTS rivolte agli operatori pratici).

Il presente documento costituisce un documento di lavoro in formato sintetico volto ad indicare al legislatore italiano possibili modifiche, chiarimenti, nuove norme da introdurre tanto nella forma di atti legislativi quanto a livello regolamentare ed eventualmente anche tramite circolari chiarificatrici, selezionando di volta in volta lo strumento più adeguato rispetto al fine prefissato.

### **Chiarimenti generali (reg. (UE) n. 1215/2012, reg. (CE) n. 805/2004, reg. (CE) n. 1896/2006, reg. (CE) n. 861/2007 e reg. (UE) n. 655/2014)**

- a) **Lingue.** Nelle comunicazioni del Governo (v. ad esempio la [comunicazione ai sensi dell'art. 75 Reg. BI bis](#) e la [comunicazione ai sensi dell'art. 30 Reg. TEE](#)) è talvolta riportato che la lingua accettata per le domande/istanze/ricieste e per la presentazione della documentazione è "l'italiano". Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di giustizia, seppure con riferimento al processo penale, ha chiarito che "l'art. 6 del Trattato osta ad una normativa nazionale che riconosce ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, i quali risiedono nel territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel detto territorio" ([Sentenza della Corte, 24 novembre 1998, Causa C-274/96, Bickel e Franz](#)). Tale principio ha delle potenziali ricadute sui procedimenti che riguardano il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di titoli provenienti da altri Stati membri in materia civile e commerciale, giacché in Italia



sono riconosciute come lingue del procedimento, a determinate condizioni e in determinate zone <sup>(1)</sup>, anche lingue diverse dall'italiano.

⇒ *Chiarire se le domande e la documentazione prevista ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione in Italia di titoli provenienti da altri Stati membri possano essere presentate in una lingua diversa dall'italiano, laddove tale lingua (tedesco, francese) sia utilizzata nei procedimenti civili nei distretti interessati.*

**b) Deposito telematico.** Nelle comunicazioni del Governo (v. ad esempio la [comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Reg. IPE](#)) è talvolta riportato che le forme accettate per le comunicazioni (e talvolta le notificazioni) sono i servizi postali e il deposito in forma cartacea. Tuttavia, tale indicazione deve essere interpretata nel senso di *permettere* di utilizzare il servizio postale quale mezzo di comunicazione, e non già di *escludere* altresì i concorrenti mezzi di comunicazione di tipo telematico, qualora ne ricorrano le condizioni. Così è stato chiarito, tra l'altro, proprio in tema di ingiunzione di pagamento europea, nel novellato punto 8.1) della [Circolare 23 ottobre 2015 Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile](#) <sup>(2)</sup>.

⇒ *Confermare che l'indicazione del servizio postale e del deposito in forma cartacea degli atti processuali quali forme di comunicazione indicate nelle comunicazioni del Governo non è volta ad escludere altre forme di comunicazione in via telematica, qualora ne ricorrano le condizioni, ma*

<sup>1</sup> In alcuni circondari sono accettate altre lingue come lingue ufficiali del procedimento:

(i) L'art. 1 lett. b) e c) del d.P.R. n. 574/1988 stabilisce che il tedesco è equiparato all'italiano, come lingua ufficiale del procedimento, nel circondario di Bolzano (includendo quindi sia i procedimenti di primo grado che quelli di appello);

(ii) l'art. 38 della legge costituzionale n. 4/1948 stabilisce che nel circondario di Aosta il francese è equivalente all'italiano (anche per quanto riguarda la lingua dei procedimenti giudiziari).

Va notato che altre lingue sono riconosciute nel territorio italiano. Ad esempio, ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale n. 1/1963, i gruppi linguistici sloveni della regione Friuli-Venezia Giulia sono tutelati e la legge riconosce a tutti uguali diritti, nonostante le diverse appartenenze linguistiche.

<sup>2</sup> Che si riporta qui integralmente: "Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, è quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che l'art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 espressamente dispone che "la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine". L'Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, che "il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (...) è il supporto cartaceo".

La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento".



*bensi ad assicurare che sia garantito alle parti il diritto ad utilizzare le forme cartacee di comunicazione (deposito in forma cartacea e comunicazioni tramite servizio postale) per il caso in cui i regolamenti prevedano la facoltà di stare in giudizio senza rappresentanza tecnica (e cioè, si specifichi, anche nel vigore di speciali disposizioni legate alla pandemia COVID-19).*

- c) Transazione giudiziaria (valido per il regolamento Bruxelles I bis e per il regolamento istitutivo del Titolo Esecutivo Europeo).** La presente raccomandazione riguarda gli accordi di mediazione stipulati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. L'art. 12 co. 1 del d.lgs. prevede due tipologie di accordo: il primo caso è quello in cui "tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato", mentre in tutti gli altri casi non tutte le sono state assistite da un avvocato (o nessuna di esse). Ai fini dell'efficacia esecutiva nel territorio nazionale la norma prevede che, nel primo caso, "l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata", mentre in tutti gli altri casi "l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico". Invece, ai fini della circolazione nello spazio giudiziario europeo, il reg. (UE) n. 1215/2012 prevede che la transazione sia "approvata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento" (Art. 2 lett. b). Tale previsione del regolamento corrisponde solo all'accordo omologato, di cui al secondo periodo del co. 1 dell'art. 12 d.lgs. 28/2010, mentre l'accordo di cui al primo periodo (quello raggiunto "nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano state assistite da un avvocato") non è, allo stato, idoneo ad essere oggetto di attestazione ex art. 60 del reg. (UE) n. 1215/2012 <sup>(3)</sup> e a circolare nello spazio giudiziario europeo.

⇒ *Prevedere eventualmente la possibilità che l'accordo di mediazione di cui all'art. 12 co. 1 primo periodo d.lgs. 28/2010, nel caso in cui tutte le parti aderenti siano state assistite da un avvocato, venga omologato, su istanza di parte, da un'autorità giurisdizionale, al fine di consentire la sua circolazione nello spazio giudiziario europeo, fatta salva la sua efficacia*

---

<sup>3</sup> Come si evince dal citato art. 2 del reg. (UE) n. 1215/2012, la scelta del legislatore europeo, in materia civile e commerciale (a differenza che in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori; si v. su questo punto il reg. (UE) n. 2019/1111, al considerando (14): "Il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di accordi meramente privati. Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da un'autorità pubblica a tal fine competente. Tali autorità pubbliche potrebbero comprendere un notaio che registra l'accordo, anche nell'esercizio della libera professione") è quella di non consentire la circolazione di accordi transattivi che non siano stati approvati da un'autorità giurisdizionale o conclusi davanti a un'autorità giurisdizionale.



*esecutiva nel territorio nazionale, per la quale è sufficiente il rispetto dei requisiti di cui all'art. 12 così come attualmente formulato.*

### **Reg. (UE) n. 1215/2012 “Bruxelles I bis”**

**a) Copie autentiche.** Ai fini della circolazione nello spazio giudiziario europeo di decisioni rese in Italia (quale Stato membro d'origine) la decisione deve essere autenticata (v. artt. 37(1)(a) e 42(1)(a)-(1)(b) Reg. BI bis). La richiesta di copia autentica va presentata, come di consueto, alla cancelleria/ufficio competente dell'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza. Oltre a ciò, sarebbe necessario chiarire se la copia autenticata dall'avvocato (così come previsto dal d.l. n. 172/2012) costituisce una copia autentica ai fini della circolazione della decisione nello spazio giudiziario europeo <sup>(4)</sup>.

⇒ *Chiarire se la copia autenticata dall'avvocato costituisce “copia autentica” ai fini della circolazione della decisione nello spazio giudiziario europeo.*

**b) Attestato per le sentenze (art. 53 Reg. BI bis).** Ai fini della certificazione di cui all'art. 53 Reg. BI bis, non è stabilito quale sia l'autorità competente al rilascio del certificato. Come rilevato nella [Guida pratica EFFORTS per l'applicazione in Italia del Regolamento Bruxelles I bis](#), si segnala che, a livello di prassi, in alcuni uffici giudiziari la richiesta è presentata a una cancelleria specifica (*ufficio decreti ingiuntivi*) mentre in altri al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento. Pare che non siano addebitati costi e non è specificato in quale lingua vada presentata la richiesta o in quali lingue possa essere richiesto il certificato. Non risulta quale sia la procedura applicabile alla richiesta di certificazione, se il debitore viene informato e se è possibile domandare una modifica o rettifica del certificato.

⇒ *Disciplinare la procedura (organo competente, procedimento, costi, etc.) per il rilascio dell'attestato ai sensi dell'art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012.*

**c) Attestato per gli atti pubblici (art. 60 Reg. BI bis).** Per la certificazione degli atti pubblici il riferimento normativo è l'art. 8 della legge n. 122/2016, il quale dispone che “L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto

---

<sup>4</sup> Sembrano propendere per questa conclusione DICKINSON-LEIN, *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015, p. 393: “where less formal means of authentication are provided for in that State, these are sufficient to establish the authenticity of the judgment for the purposes of Art 37 in all Member States, regardless of whether, in the Member State addressed, authentication is subject to more rigorous standards. Thus, for example, the electronic copy of an Italian judgment authenticated by the lawyer of one of the parties in the way prescribed by Art 16bis of the Italian Decree-Law No 179/2012, should be deemed to satisfy the conditions necessary to establish its authenticity in all other Member States, including in those Member States where only court clerks have the power to issue certified true copies of judicial decisions”.



stesso negli Stati membri dell'Unione europea". La rubrica di tale norma recita "Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo". Tuttavia, la nomenclatura "titolo esecutivo europeo", nella legislazione dell'Unione, non viene utilizzata indistintamente, ma specificamente per quanto concerne il regolamento (CE) n. 805/2004, mentre la portata dell'art. 8 l. 122/2016 sembra essere più ampia <sup>(5)</sup>. Sarebbe perciò auspicabile modificare la rubrica della norma per chiarire ciò che è già implicito nel testo, e cioè che essa si applica non solo al "titolo esecutivo europeo" in senso stretto ma anche alle altre richieste di attestazione.

⇒ *Modificare la rubrica dell'art. 8 della legge n. 122/2016 o comunque chiarire che la portata della norma non è limitata al titolo esecutivo europeo di cui al reg. (CE) n. 805/2004.*

**d) Attestato per le transazioni giudiziarie (art. 60 Reg. BI bis).** L'attestazione delle transazioni giudiziarie non è disciplinata, e si potrebbe ritenere che si applichi la stessa procedura che si applica per le sentenze (la quale, tuttavia, come riportato sopra, non è, al momento, espressamente disciplinata).

⇒ *Disciplinare la procedura (organo competente, procedimento, costi, etc.) per il rilascio dell'attestato per le transazioni giudiziarie ai sensi dell'art. 60 del reg. (UE) n. 1215/2012.*

**e) Adattamento di un provvedimento ignoto alla legge italiana (art. 54 Reg. BI bis).** L'adattamento di un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto è un istituto previsto dal regolamento BI bis che richiede, dal punto di vista procedurale, l'attuazione a livello nazionale da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle modalità e dei soggetti competenti <sup>(6)</sup>. La norma prevede che "qualsiasi parte può impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale" (par. 2). Serve dunque chiarire *come* il creditore possa chiedere o procedere all'adattamento di un provvedimento ignoto, al fine della sua esecuzione o del suo riconoscimento in Italia. In dottrina sono state avanzate ipotesi diverse. Anzitutto, quale soggetto competente a procedere all'adattamento, potrebbe essere individuato proprio il creditore <sup>(7)</sup>, o perché gli si attribuisce la facoltà di specificare le modalità di esecuzione del provvedimento ignoto nell'atto di precetto, o perché il creditore stesso procede a richiedere all'autorità competente di eseguire una determinata misura prevista dal diritto nazionale sulla base di un

<sup>5</sup> Sul punto v. [GIUGLIANO, Le «opposizioni» all'esecuzione della decisione straniera nel regolamento \(UE\) 1215/2012](#), tesi di dottorato, 2019, p. 4, n. 9, chiarisce che: "Con la locuzione 'titolo esecutivo europeo', usata in senso ampio, si intende un prodotto giudiziale la cui idoneità a fondare un'esecuzione forzata nello Stato d'origine è sufficiente affinché esso sia idoneo a circolare ed essere utilizzato come titolo esecutivo altresì in un diverso Stato membro. (...) In senso stretto, invece, l'espressione si riferisce al Regolamento n. 805/2004, che ha istituito un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (...)".

<sup>6</sup> Considerando (28) del regolamento.

<sup>7</sup> BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea alla luce del reg. UE n. 1215/2012*, in CAPPONI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, p. 197.



provvedimento ignoto <sup>(8)</sup>. In alternativa, la richiesta di adattamento dovrebbe essere presentata al giudice dell'esecuzione, che provvederebbe all'adattamento, appunto, su istanza di parte, ex art. 612 c.p.c. <sup>(9)</sup>. Da ultimo, ma non consta che l'ipotesi sia già stata avanzata in dottrina, sarebbe l'autorità competente per l'esecuzione a provvedere all'adattamento del provvedimento ignoto <sup>(10)</sup>. Questa molteplicità di soggetti competenti a procedere all'adattamento è riflessa, ad esempio, nella legislazione di attuazione della Germania, la quale prevede, al §1114 ZPO, diversi mezzi di ricorso contro l'adattamento a seconda dell'autorità competente a provvedere (se il giudice dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario, il conservatore dei registri immobiliari), confermando così che, in ipotesi, l'autorità preposta all'adattamento potrebbe essere più di una, a seconda delle esigenze e delle tipologie di procedimento esecutivo o di provvedimento ignoto da adattare. Ad esempio, per l'adattamento di misure a contenuto monetario potrebbe provvedere il creditore nell'atto di precetto mentre sarebbe il conservatore dei registri immobiliari a procedere all'adattamento di provvedimenti ignoti che richiedono di essere trascritti quali sequestri conservativi. Ciò che importa, a livello procedurale, è che il legislatore si prenda carico non solo di chiarire quali sono le autorità preposte all'adattamento (considerando (28) del Reg. BI bis) ma soprattutto di chiarire quale sia l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'adattamento può essere impugnato (art. 54(2) Reg. BI bis), a seconda dell'autorità preposta all'adattamento.

⇒ *Determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento di un provvedimento ignoto alla legge italiana ai sensi dell'art. 54 Reg. BI bis e determinare quale sia l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'adattamento può essere impugnato (art. 54(2)).*

- f) **Diniego del riconoscimento o dell'esecuzione.** Il regolamento prevede *(i)* che ogni parte interessata possa "chiedere una decisione attestante l'**assenza di motivi di diniego del riconoscimento** di cui all'articolo 45" (art. 36(2)), *(ii)* che ogni parte interessata possa presentare una **domanda di diniego del riconoscimento**, "in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento" (considerando (30)) e *(iii)* che ogni parte interessata possa proporre **domanda di diniego dell'esecuzione** "qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 45" (art. 46), potendo altresì

<sup>8</sup> È il caso questo, ad esempio, della richiesta di iscrizione di un sequestro conservativo immobiliare sulla base di una *freezing injunction*, come nel caso deciso dalla Corte d'appello di Napoli, con decreto in data 15 ottobre 2021 (inedito).

<sup>9</sup> SILVESTRI, *Recasting Brussels I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2013, p. 690.

<sup>10</sup> Così come nel caso menzionato alla precedente nota 8, nel quale sarebbe il Conservatore dei Registri Immobiliari, su richiesta del creditore, a provvedere all'adattamento della *freezing injunction* procedendo a trascrivere un sequestro conservativo di diritto italiano sui beni del debitore.



invocare, “nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale” (considerando (30)). Allo stato, tali azioni sono oggetto di una disciplina contenuta nell’art. 30-*bis* al d.lgs. 1 dicembre 2011, n. 150, il quale prevede che “i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione e di accertamento dell’assenza dei motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell’Unione” si svolgono “con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti del codice di procedura civile”<sup>(11)</sup>. **(a)** Per quanto riguarda l’**ufficio giudiziario competente** (tribunale/corte d’appello), dovrebbe potersi concludere per la competenza del tribunale, che è l’ufficio giudiziario indicato come competente nella [comunicazione del Governo italiano fatta ai sensi dell’art. 75 del Reg. BI bis](#)<sup>(12)</sup>. **(b)** Per quanto riguarda la **competenza territoriale**, invece, nel silenzio della legge, dovrebbero teoricamente applicarsi i criteri di competenza stabiliti in via generale nel c.p.c. (artt. 18 ss.). **(c)** Ci si chiede, inoltre, se sia possibile confermare che in sede di **opposizione all’esecuzione** possono essere fatti valere anche i motivi di diniego previsti dal regolamento, oppure se essi possano essere oggetto solamente di un’autonoma azione di diniego<sup>(13)</sup>. **(d)** Infine, pare opportuno chiarire quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui siano **contemporaneamente pendenti una domanda di diniego e un giudizio di merito a seguito di opposizione all’esecuzione avverso il medesimo titolo esecutivo**<sup>(14)</sup>.

<sup>11</sup> Conformemente a quanto era stato suggerito in dottrina in merito alla corretta attuazione dell’art. 48 del regolamento che recita: “L’autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell’esecuzione”. Cfr. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Cedam, 2015, pp. 384 e 390 e CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Giappichelli, 2016, pp. 342-343.

<sup>12</sup> Infatti, a differenza di quanto previsto nella legge 26 novembre 2021, n. 206, nel decreto di riforma del processo civile è stato eliminato il riferimento alla Corte d’appello: il co. 6 del nuovo art. 30-bis del d.lgs. 150/2011 così come previsto dal l’art. 24 co. 1 lett. c) del [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) non contiene un riferimento al precedente co. 4 del medesimo art. 30-bis.

<sup>13</sup> Confrontando l’art. 1 co. 14 lett. e) della [legge 26 novembre 2021, n. 206](#) e l’art. 24 co. 1 lett. c) del [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) si rinviene una differenza: è stato tolto l’inciso “fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile”. Non è chiaro se tale modifica vada intesa come una conferma dell’opzione originale oppure come un ripensamento.

<sup>14</sup> Una fattispecie analoga è stata di recente decisa da Cass. 14019/2022, la quale ha statuito che “le due cause, di cui una in primo grado e l’altra in grado di appello, pendenti quindi davanti a giudici diversi non hanno lo stesso oggetto: una riguarda il riconoscimento nel nostro ordinamento della sentenza straniera che accerta il credito mentre l’altra è un procedimento di opposizione all’esecuzione della medesima sentenza e pertanto, considerata la necessità di prevenire un eventuale contrasto di giudicato, appare ragionevole il provvedimento di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Appello, tanto più che il giudice sebbene abbia fatto riferimento all’art. 295 c.p.c., nel senso di intravedere un chiaro rapporto di



⇒ *Chiarire, per quanto riguarda il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, se i motivi di diniego previsti dal regolamento possono essere fatti valere anche in sede di opposizione all'esecuzione (oltre ai motivi previsti dal diritto nazionale) e quale sia la disciplina applicabile al caso della contemporanea pendenza di plurime azioni (di diniego e di opposizione) avverso il medesimo titolo.*

**g) Misure previste dall'art. 44(1).** L'art. 44(1) prevede che, su istanza di parte, nel caso in cui sia richiesto il "rigetto dell'esecuzione" con la domanda di diniego dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può adottare una serie di misure: "a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari; b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o c) sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione". Riguardo alla trasposizione di queste misure nell'ordinamento italiano, vi sono alcuni dubbi: con riferimento al provvedimento limitativo del procedimento di cui alla lettera (a), occorrerebbe chiarire (i) se esso sia il pignoramento e (ii) come debba intendersi tale misura con riferimento ai procedimenti di esecuzione forzata diversi dall'espropriazione; con riferimento al provvedimento di cui alla lettera (b), occorrerebbe chiarire modalità e criteri con i quali la garanzia debba essere determinata; con riferimento al provvedimento sospensivo di cui alla lettera (c), occorrerebbe chiarire le modalità di esercizio di tale potere sospensivo nel caso in cui il diniego dell'esecuzione sia domandato in via autonoma, e sia dunque necessario proporre istanza al giudice dell'esecuzione perché sospenda il giudizio, pur senza che tale istanza sospensiva sia necessariamente accompagnata da una vera e propria opposizione all'esecuzione.

⇒ *Determinare le modalità e i criteri per l'attuazione in Italia delle misure previste dall'art. 44(1) Reg. BI bis (limitazione del procedimento ai provvedimenti cautelari, subordinazione del procedimento a una garanzia, sospensione del procedimento) nel caso in cui sia chiesto il rigetto dell'esecuzione.*

### **Reg. (CE) n. 805/2004 "TEE"**

**a) Certificato di TEE per le decisioni (art. 6(1)).** Ai fini della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, non vi sono indicazioni per quanto riguarda: l'autorità competente, la procedura applicabile (compresa l'eventuale fase di impugnazione), i costi, la lingua del procedimento. In giurisprudenza, è stata affrontata **(i)** la questione relativa all'individuazione del *tipo* di organo competente, affermando che la certificazione è attività giurisdizionale riservata al

---

pregiudizialità fra i due giudizi, ha in realtà citato anche l'art. 337 c.p.c. e in relazione a questa norma ha disposto la sospensione del processo come emerge chiaramente dalla sua pura sintetica motivazione".



giudice e non può essere svolta dal cancelliere <sup>(15)</sup> e **(ii)** la questione relativa all'**impugnazione del rifiuto di certificazione**, con soluzioni contrastanti, in parte nel senso dell'ammissibilità dell'impugnazione, da proporsi alla corte d'appello competente ai sensi dell'art. 739 c.p.c. <sup>(16)</sup>, e in parte nel senso dell'inammissibilità di tale impugnazione, vista l'indiscriminata possibilità di riproposizione dell'istanza di certificazione <sup>(17)</sup>. In dottrina si è argomentato, in particolare, sulla questione relativa alla unilateralità o non del procedimento di certificazione <sup>(18)</sup>.

⇒ *Disciplinare la procedura (organo competente, procedimento, costi, potere d'impugnazione, etc.) per la certificazione di una decisione ai sensi dell'art. 6 Reg. TEE.*

**b) Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (art. 6(2)) e certificato sostitutivo in caso di impugnazione (art. 6(3)).**

Parimenti si rileva per quanto riguarda il certificato che indichi la non esecutività o la sospensione dell'esecutività, e il certificato sostitutivo in caso di impugnazione.

⇒ *Disciplinare la procedura (organo competente, procedimento, costi, potere d'impugnazione, etc.) per la certificazione comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività ai sensi dell'art. 6(2) Reg. TEE e per la certificazione sostitutiva in caso di impugnazione (art. 6(3)).*

**c) Certificato di TEE per le transazioni giudiziarie (art. 24).** Parimenti si rileva per quanto riguarda il certificato relativo a transazioni giudiziarie approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario

⇒ *Disciplinare la procedura (organo competente, procedimento, costi, potere d'impugnazione, etc.) per la certificazione relativa alle transazioni giudiziarie ai sensi dell'art. 24 Reg. TEE.*

**d) Certificato di TEE per gli atti pubblici (art. 25).** L'art. 8 della legge n. 122/2016, il quale dispone che "L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea", disciplina la competenza

<sup>15</sup> Tribunale di Milano, 23.04.2008, ord., in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(3), motivando che il rilascio di tale certificazione non è una questione di natura amministrativa, ma implica l'esercizio di un potere giudiziale; v. anche Corte di Giustizia, 16 giugno 2016, in causa C-511/14, *Pebros Servizi*, nonché Corte di Giustizia, 4 settembre 2019, in causa C-347/18, *Salvoni*.

<sup>16</sup> Tribunale di Novara, 23.05.2012, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(12), che respinge un appello presentato al tribunale ordinario e non alla corte d'appello, ai sensi dello stesso art. 739 c.p.c.

<sup>17</sup> Corte d'appello di Bologna, 16.12.2015, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(16), motivando che il rilascio di una certificazione TEE non costituisce una decisione giudiziaria ma solo una dichiarazione di esecutività nello spazio giudiziario europeo e ammettendo che un creditore possa successivamente presentare il numero di richieste che ritiene necessario.

<sup>18</sup> V. per tutti FARINA, *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Aracne, 2012, p. 164, spec. nota 266.



per il rilascio dell'attestato ma non si occupa di precisare i costi applicabili ed eventuali norme procedurali, ad esempio con riferimento all'unilateralità della procedura di certificazione. Solamente per quanto riguarda la rettifica di eventuali errori, si è individuata una norma applicabile nella legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, all'art. 59-bis.

⇒ *Disciplinare più dettagliatamente la procedura per la certificazione come titolo esecutivo europeo degli atti pubblici (art. 25 Reg. TEE), in particolare con riferimento ai costi e all'unilateralità o non della procedura.*

- e) Norme minime per i crediti non contestati: informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito (art. 17).** Si è riscontrato accadere con una certa frequenza nella prassi <sup>(19)</sup> che il certificato di titolo esecutivo europeo relativo a un decreto ingiuntivo nazionale sia stato revocato ai sensi dell'art.10(1)(b) Reg. TEE sulla base del fatto che non erano state fornite al debitore le informazioni minime necessarie ai sensi dell'art. 17 Reg. TEE. Le informazioni aggiuntive che dovrebbero essere fornite sono (i) il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire; (ii) se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato; e (iii) la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario. In tal senso, l'art. 641 c.p.c. potrebbe essere modificato, con l'aggiunta, dopo le parole "con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti" e prima delle parole "e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata", della frase: "presso l'ufficio giudiziario indicato nel decreto, se previsto avendo designato un procuratore legalmente esercente ai sensi dell'articolo 82, con eventuale sopportazione delle spese del

---

<sup>19</sup> Si veda, ad esempio, *Corte d'appello* di Bologna, 13.01.2016, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(17), confermando la revoca di un TEE erroneamente concesso su decreto ingiuntivo di pagamento perché notificato al convenuto senza menzionare il tribunale competente per l'opposizione e senza indicare la necessità che il convenuto sia rappresentato da un avvocato nel procedimento di opposizione. Similmente, *Tribunale* di Mantova, 24.09.2009, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(6) e *Tribunale* di Modena, 14.12.2010, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)( 9). Assai di recente v. *Tribunale* di Velletri, 11.06.2022, che ha accolto l'istanza del debitore di revoca del certificato di TEE ottenuta dal creditore in relazione ad un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, e ciò in ragione del fatto che nel caso di specie era «*stata data al debitore la sola indicazione del termine di giorni 40 dalla notifica del decreto "per fare opposizione", mentre alcunché è stato specificato nell'ambito del decreto stesso in ordine alle avvertenze imposte dalla normativa regolamentare, in particolare con riferimento all'"indirizzo" dell'istituzione alla quale la contestazione andava proposta (requisito, del resto, significativamente distinto, come detto, dal "nome" dell'istituzione e dunque, nella specie, dalla chiara menzione dell'ufficio giudiziario che ha provveduto alla concessione del provvedimento d'ingiunzione ed al quale, evidentemente, la stessa andava presentata), ovvero riguardo alla necessità dell'ingiunto di avvalersi di una difesa tecnica, o ancora in ordine alle conseguenze della mancata presentazione dell'opposizione e, dunque, alla definitiva esecutività del provvedimento non opposto*».



relativo procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti”. Tale modifica normativa dovrebbe essere accompagnata da una modifica degli schemi di decreto ingiuntivo tale per cui l’autorità che lo emette sia invitata a indicare l’indirizzo della propria sede, dove svolgere opposizione ai sensi dell’art. 654 c.p.c., e se la causa rientra tra quelle per le quali è ammessa la difesa personale.

⇒ *Intervenire sulla disciplina del decreto ingiuntivo nazionale in modo da prevedere che al debitore debbano essere fornite le informazioni minime riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito previste dall’art. 17 Reg. TEE.*

- f) **Misure previste dall’art. 23.** L’art. 23 prevede che, nel caso in cui il debitore abbia impugnato una decisione certificata come TEE o chiesto la revoca del TEE, il giudice dello Stato membro richiesto possa, su istanza di parte, “a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione”. Riguardo alla trasposizione di queste misure nell’ordinamento italiano, vi sono alcuni dubbi: con riferimento al provvedimento limitativo del procedimento di cui alla lettera (a), occorrerebbe chiarire (i) se esso sia il pignoramento e (ii) come debba attuarsi nel caso in cui tale misura sia chiesta prima del pignoramento; con riguardo alla lettera (b), occorrerebbe chiarire modalità e criteri con i quali la cauzione debba essere determinata; con riferimento al provvedimento sospensivo di cui alla lettera (c), invece, occorrerebbe chiarire se il potere sospensivo sia esercitabile anche prima dell’avvio dell’esecuzione, in specie di potere sospensivo dell’efficacia esecutiva del titolo in Italia.

Si segnala, altresì, che non è chiaro *come* il debitore possa attivare la procedura per l’emanazione delle misure previste dall’art. 23 Reg. TEE. In dottrina <sup>(20)</sup> si è sostenuto che il debitore possa presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione e che il giudice decida sul rimedio con ordinanza dopo aver sentito le parti. In alternativa, la sede adeguata potrebbe essere l’opposizione ex art. 615 c.p.c., nella quale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata sarebbe rappresentata dal motivo che il debitore ha chiesto la revoca del TEE o ha impugnato una decisione certificata come TEE. In pratica, si rinviene una apprezzabile differenza tra le due opzioni per il fatto che quella che fa leva sul procedimento di opposizione garantisce alle parti maggiori possibilità di impugnazione della decisione sulla misura.

⇒ *Determinare le modalità, i criteri e il procedimento per l’attuazione in Italia delle misure previste dall’art. 23 Reg. TEE (limitazione del procedimento ai provvedimenti cautelari, subordinazione del procedimento a una garanzia, sospensione del procedimento in circostanze eccezionali) nel*

---

<sup>20</sup> V. FARINA, *Rilascio e revoca del certificato TEE*, in VILLATA (A CURA DI), GIUGLIANO-MOLINARO, *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transazionale dei crediti*, Wolters Kluwer, 2021, p. 68.



*caso in cui sia impugnata la decisione certificata come TEE oppure sia stata presentata richiesta di rettifica o di revoca del TEE*

**Reg. (CE) 1896/2006 “IPE”**

**a) Conseguenze del rifiuto della proposta del giudice (art. 10(3)).** Ai sensi del Reg. IPE, se le condizioni per l’ingiunzione di pagamento europea sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente. Quest’ultimo è invitato, mediante il modulo C, ad accettare o a rifiutare una proposta di ingiunzione di pagamento europea vertente sull’importo specificato dal giudice ed è informato in merito alle conseguenze della sua decisione. Se il richiedente accetta la proposta del giudice, quest’ultimo emette un’ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda accettata dal richiedente. Le conseguenze relative alla parte restante della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, si segnala solo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rigetto parziale della domanda di decreto ingiuntivo *nazionale* non comporta il formarsi di effetti di giudicato <sup>(21)</sup>. Occorrerebbe tuttavia chiarire se tale disciplina vale anche per la domanda di ingiunzione di pagamento europea oppure se le conseguenze di cui all’art. 10 Reg. IPE siano diverse da quelle previste per il rigetto parziale di un ricorso ex art. 633 ss. c.p.c.

⇒ *Determinare le conseguenze del rifiuto della proposta del giudice ai sensi dell’art. 10(3) Reg. IPE.*

**b) Effetti della presentazione di un’opposizione (art. 17).** Ai sensi dell’art. 17, se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria. In mancanza di indicazioni ufficiali sulla procedura applicabile, la Corte di Cassazione (v. Cass. SU 2840/2019) <sup>(22)</sup> ha statuito che il giudice deve fissare un termine al ricorrente

<sup>21</sup> Si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. un., 01.03.2006, n. 4510.

<sup>22</sup> Di cui si riporta una selezione dei passaggi fondamentali: “4.8. Ritengono le Sezioni Unite (...) che, ai fini dell’ordinamento italiano, la disciplina della prosecuzione debba essere individuata considerando che, come si è già sopra rimarcato, il Regolamento sostanzialmente affida al giudice dell’IPE il compito di notificare dell’opposizione il creditore e quindi di disporre la prosecuzione. (...) Ne segue che il giudice italiano che ha emesso l’IPE deve limitarsi, unitamente all’avviso al creditore della proposizione dell’opposizione all’IPE, ad *invitare il creditore ad esercitare l’azione secondo quella che sarà suo onere individuare come procedura civile ordinaria* di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell’IPE. Poiché l’esercizio dell’azione con le regole della procedura civile ordinaria serve a proseguire la tutela giurisdizionale introdotta con la domanda di IPE l’esistenza del potere del giudice giustifica l’assegnazione di un termine entro il quale quell’esercizio deve avvenire, perché altrimenti la lite pendente resterebbe tale indefinitamente, mentre la logica del Regolamento è che, se il creditore lo abbia chiesto, di fronte a quella che viene definita interruzione del procedimento di ingiunzione Europea e, quindi, della tutela giurisdizionale con esso esercitato, debba seguire con le forme



per avviare il procedimento ordinario, secondo le norme procedurali nazionali applicabili. Il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione dell'intero processo e l'IPE perde qualsiasi effetto.

⇒ *Determinare la procedura applicabile al procedimento di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'art. 17 Reg. IPE e all'eventuale mutamento del rito qualora il ricorrente abbia introdotto la causa secondo un rito erroneo.*

**c) Misure previste dall'art. 23.** Analogamente a quanto già evidenziato con riferimento al Reg. TEE (v. sopra in questo documento § 4.f), non è chiaro il contenuto e il procedimento da seguire per l'emanazione delle misure previste dall'art. 23 Reg. IPE, nel caso in cui il convenuto abbia chiesto il riesame a norma dell'art. 20 Reg. IPE.

⇒ *Determinare le modalità, i criteri e il procedimento per l'attuazione in Italia delle misure previste dall'art. 23 Reg. IPE (limitazione del procedimento ai provvedimenti cautelari, subordinazione del procedimento a una garanzia, sospensione del procedimento in circostanze eccezionali).*

**d) Mancata notificazione secondo le norme minime.** Nelle cause C-119/13 e C-120/13<sup>(23)</sup>, la Corte di giustizia europea ha stabilito che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento non sono applicabili quando risulti che un'ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento. Non è chiaro, dunque, quale procedimento debba seguire il debitore per contestare una notificazione non conforme alle norme minime. A livello di prassi, per quanto riguarda l'Italia, si potrebbe optare per una applicazione analogica del procedimento previsto per il riesame. Infatti, il riesame ai sensi dell'art. 20 del regolamento, la Comunicazione del Governo italiano indica il procedimento di cui all'art. 650 c.p.c.: tale rimedio è esperibile, secondo la legge italiana, non solo nei casi eccezionali di forza maggiore o di caso fortuito, ma anche in caso di irregolarità nella notifica del decreto ingiuntivo. Perciò, anche in assenza di indicazioni ufficiali o di giurisprudenza al riguardo, la stessa procedura di riesame potrebbe essere applicabile in caso di notifica irregolare in violazione degli artt. 13 e segg. Reg. IPE. Tuttavia, potrebbe essere opportuno un chiarimento a livello legislativo o informativo (aggiornamento della comunicazione o circolari ministeriali).

---

ordinarie e tale prosecuzione non può restare possibile sine die. (...) La mancata osservanza del termine che il giudice dell'IPE è autorizzato a fissare - il cui referente normativo, dovendosi ritenere che sia lo stesso Regolamento autorizzi a fissarlo, può nel diritto italiano essere rinvenuto nel secondo inciso dell'art. 307 c.p.c., comma 3, per cui il giudice dell'IPE lo stabilirà come ivi indicato - comporterà, secondo il diritto italiano, l'estinzione del processo nella sua interezza e, quindi, il venir meno della pendenza della lite ricollegata alla proposizione della domanda di IPE".

<sup>23</sup> Corte di giustizia, 4 settembre 2014, nelle cause C-119/13 e C-120/13, *eco cosmetics GmbH & Co. KG v Virginie Laetitia Barbara Dupuy, and Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH v Tetyana Bonchuk*.



⇒ *Chiarire quale sia il procedimento applicabile quando risulti che un'ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento.*

- e) Revoca della dichiarazione di esecutività.** Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII, e il debitore abbia presentato opposizione tempestiva ma arrivata a destinazione oltre il "lasso di tempo" ritenuto "adeguato" dal giudice (Art. 18 Reg. IPE), oppure nel caso in cui il debitore abbia presentato domanda di riesame (Art. 20 Reg. IPE) ed essa sia stata ritenuta giustificata e il decreto dichiarato nullo, il modulo G emesso deve essere revocato. A tal fine, non è chiaro quale procedimento debba seguire il giudice italiano. Allo stato, si potrebbe ritenere che nel caso di opposizione tempestiva pervenuta postuma il giudice revochi il modulo G precedentemente emesso in sede di opposizione; mentre nel caso di accoglimento della richiesta di riesame si potrebbe applicare per analogia quanto avviene in sede di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nazionale, considerato che esso è il procedimento indicato nella dichiarazione del Governo italiano.

⇒ *Explicitare se il procedimento da seguire per la revoca del modulo G con cui il giudice ha dichiarato esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea sia quello comunemente applicabile anche ai decreti ingiuntivi nazionali, con revoca della dichiarazione in sede di opposizione tempestiva o tardiva, a seconda che si rinvenga successivamente che l'opposizione era stata presentata tempestivamente ma arrivata a destinazione dopo il lasso di tempo ritenuto adeguato (Art. 18 Reg. IPE) oppure che l'ingiunzione sia dichiarata nulla per accoglimento del riesame di cui all'art. 20 Reg. IPE.*

### **Reg. (UE) 655/2014 "OESC"**

- a) Richiesta di informazioni ex art. 14 Reg. OESC.** Nel caso una richiesta di informazioni ex art. 14 sia indirizzata dall'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari ad un'autorità d'informazione territorialmente incompetente dello Stato membro dell'esecuzione, quest'ultima non vi può dare corso.

⇒ *Introdurre una forma di trasmissione d'ufficio all'autorità d'informazione competente della richiesta di informazioni ex art. 14 Reg. OESC nel caso in cui essa sia stata indirizzata erroneamente ad un'autorità territorialmente incompetente, prevedendo che tale autorità la inoltri d'ufficio al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha il domicilio, la residenza o la sede.*

- b) Richiesta di modifica e revoca e contributo unificato.** L'art. 13, comma 6-quinquies d.P.R. 115/2002 prevede la soggezione del procedimento per la



modifica o la revoca dell'ordinanza di sequestro per sopravvenuto mutamento delle circostanze di cui all'art. 35 Reg. al pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo.

⇒ *Sembra opportuno venga chiarito se tale procedimento, in virtù del richiamo al procedimento cautelare uniforme operato dall'art. 1 d.lgs. 152/2020, sia disciplinato dall'art. 669-decies c.p.c. relativo alla revoca/modifica dei provvedimenti cautelari nazionali, tenuto conto che quest'ultimo procedimento non prevede una nuova iscrizione a ruolo.*

**c) Creditore già munito di titolo esecutivo e conversione del sequestro conservativo in pignoramento.** Il rinvio al diritto processuale nazionale, per quanto non previsto dal Regolamento, comporta che il sequestro conservativo si converta in pignoramento nel momento in cui il creditore ottiene una sentenza di condanna esecutiva (art. 686 c.p.c.). L'ordinanza europea di sequestro conservativo può essere concessa anche a favore del creditore che sia già munito di titolo esecutivo. La trasformazione del sequestro conservativo in pignoramento non risulta regolata dal diritto processuale nazionale, che disciplina il solo caso in cui la sentenza di condanna sia successiva all'attuazione del sequestro conservativo.

⇒ *Disciplinare la conversione del sequestro conservativo in pignoramento nel caso di creditore già munito di titolo esecutivo, in particolare individuando il momento della conversione.*

**d) Contestazione della dichiarazione della banca.** Il diritto processuale nazionale prevede che il creditore possa contestare la dichiarazione della banca, chiedendo l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. La disciplina europea non contempla il caso in cui il creditore voglia contestare la dichiarazione della banca terza pignorata. Si pone pertanto il problema se il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo possa essere instaurato anche per contestare la dichiarazione della banca nell'ambito del procedimento di cui al Regolamento.

Nel procedimento di attuazione del sequestro conservativo nazionale l'art. 678 c.p.c. prevede che il terzo *debitor debitoris* venga citato avanti al tribunale del luogo di residenza del terzo per rendere la dichiarazione, al quale il creditore potrà formulare, in caso di contestazioni, la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo. Nell'ambito del procedimento regolato dal Regolamento, invece, la dichiarazione viene rilasciata a seguito della sola notifica dell'ordinanza di sequestro conservativo, senza alcuna preventiva citazione della banca a comparire avanti ad un giudice.

⇒ *Si ritiene opportuno venga chiarito se il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. trovi applicazione per il caso in cui il creditore intenda contestare la dichiarazione della banca, introducendo in caso affermativo una disciplina relativa alle modalità di*



*instaurazione di tale giudizio nei confronti della banca con la necessaria partecipazione del debitore.*

- e) Mezzi ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro ex art. 33 Reg. OESC.** L'art. 6 d.lgs. 152/2020 prevede che per procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento è competente il giudice che ha pronunciato l'ordinanza di sequestro conservativo, senza regolare anche la procedura da seguire.

⇒ *Individuare il procedimento applicabile al mezzo di ricorso offerto al debitore dall'art. 33 Reg OESC, se del caso chiarendo quali norme del procedimento cautelare uniforme ex art. 669-bis ss. c.p.c. trovino applicazione.*

- f) Rigetto delle impugnazioni e raddoppio del contributo unificato.** L'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. 115/2002 prevede la sanzione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto delle impugnazioni, sulla cui applicabilità ai rimedi previsti dal Reg. OESC è stato sollevato l'interrogativo da una parte della dottrina<sup>24</sup>.

⇒ *Chiarire se tale previsione opera anche in caso di rigetto delle impugnazioni previste dal Reg. OESC.*

### **Reg. (CE) 861/07 "ESCP"**

- a) Domanda che non rientra nel campo di applicazione del regolamento.** L'art. 4, comma 3, Reg. ESCP prevede che "Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento". Non sono regolate le modalità del passaggio dal procedimento europeo al rito disciplinato dal diritto processuale nazionale. E' stata pertanto ipotizzata in dottrina l'applicazione analogica dell'art. 427 c.p.c., che regola il mutamento dal rito speciale del lavoro a quello ordinario<sup>25</sup>. Esistono, tuttavia altre disposizioni che disciplinano in altri contesti l'istituto del mutamento del rito, che astrattamente ci si potrebbe domandare se possano essere richiamate in via analogica (v., ad es., l'art. 4 d.lgs. 150/11).

⇒ *Sembra opportuna l'introduzione di una norma specifica sul mutamento del rito per l'ipotesi in cui l'attore non ritiri la domanda proposta ai sensi del Regolamento e il procedimento debba proseguire secondo la disciplina processuale nazionale.*

<sup>24</sup> M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, in *Corriere giur.* 2021, 160.

<sup>25</sup> A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 973.



**b) Domanda riconvenzionale non nascente dal medesimo contratto o fatto su cui si fonda la domanda principale.** Ai sensi dell'art. 5, comma 6, Reg. ESCP il convento può proporre domanda riconvenzionale. Il considerando (16) prevede che «La nozione di «domanda riconvenzionale» dovrebbe essere interpretata (...) come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale»<sup>26</sup>. Si pone pertanto il problema di come vada trattata la domanda riconvenzionale che non si fonda sul medesimo fatto o contratto della domanda principale, essendo stato ipotizzato che la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile<sup>27</sup> oppure, secondo altro orientamento, separata da quella principale e trattata con il rito previsto dalla *lex fori*<sup>28</sup>, ovvero ancora, si potrebbe ipotizzare che entrambe le domande, principale e riconvenzionale, proseguano secondo il procedimento disciplinato dalla legge nazionale.

⇒ *Appare opportuno introdurre una disciplina che regoli il trattamento processuale delle domande riconvenzionali che, in quanto non fondate sul contratto o fatto a fondamento della domanda principale, esulano dal campo di applicazione del Regolamento.*

**c) Rimessione in primo grado da parte del giudice d'appello.** La disciplina nazionale sull'appello prevede che, in taluni casi (cfr. art. 354 c.p.c.), l'appello abbia esito meramente rescindente e il giudice d'appello rimetta la causa in primo grado. In questo caso è onere delle parti riassumere il giudizio. In base alla disciplina processuale nazionale la riassunzione avviene con notifica alla controparte di una comparsa da notificare alla controparte ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c., nella quale va indicata anche la data di udienza. Una tale disciplina sulla riassunzione deve essere coordinata con l'art. 5 del Regolamento, il quale prevede che il procedimento «si svolge in forma scritta» e che l'udienza sia fissata dal giudice solo se necessario o, su richiesta di una delle parti, solo se essa sia non manifestamente superflua.

⇒ *E' opportuno introdurre una disciplina sulle modalità di riassunzione del processo a seguito di rimessione in primo grado da parte del giudice di appello (potendo ipotizzarsi, ad esempio, che la riassunzione avvenga attraverso il deposito del modulo di domanda A, ai sensi dell'art. 4 Reg.*

<sup>26</sup> Le opinioni sono convergenti nel senso di ritenere che la domanda riconvenzionale che può proporre il convenuto è quella nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale: cfr., per tutti, E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 114 s.

<sup>27</sup> A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 978.

<sup>28</sup> E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 115.



*ESCP, e sua successiva notifica al convenuto ai sensi dell'art. 5 Reg. ESCP).*

**d) Esiti del procedimento di riesame della sentenza.** L'art. 18 Reg. ESCP stabilisce che il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se: a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili; eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia ommesso di impugnare la sentenza. La Comunicazione italiana di cui all'art. 25, lett. h) Reg. prevede che «quanto alla procedura si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni (art. 323 ss. c.p.c.)». Ne consegue che la domanda di riesame va proposta attraverso l'appello.

Si pone il problema di quale sia l'esito del procedimento di riesame, tenuto conto che *i)* nel caso di mancata notifica della domanda introduttiva si dovrebbe ritenere che il giudice d'appello dovrebbe limitarsi ad annullare la sentenza impugnata<sup>29</sup>, *ii)* in quello di nullità della notificazione della domanda introduttiva che il giudice d'appello rinvii in primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e *iii)* negli altri casi di riesame il giudice dovrebbe decidere il merito secondo i principi generali.

⇒ *Regolare gli esiti del giudizio di riesame (art. 18 Reg. ESCP), chiarendo se, riscontrati i relativi presupposti, il giudice proceda all'esame del merito della domanda ovvero se debba limitarsi all'annullamento della sentenza impugnata o, ancora, se debba rimettere il giudizio in primo grado ovvero se gli esiti del giudizio di riesame siano differenti, a seconda di quali siano le ragioni poste a fondamento della domanda di riesame.*

**e) Rilascio del modulo standard D da parte dell'organo giurisdizionale.** L'art. 20, par. 2, del Reg. ESCP prevede che “Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all'allegato IV senza spese supplementari”. Non risultano disciplinate le modalità di presentazione della richiesta e le modalità di rilascio del predetto certificato. Potrebbe essere ragionevole ritenere che esse siano le medesime previste per la proposizione della domanda (vale a dire tramite i servizi postali o altri modi di comunicazione, ad esempio, fax o posta elettronica) e che il modulo sia rilasciato anche attraverso l'invio dello stesso all'istante da parte dell'ufficio giudiziario.

<sup>29</sup> Sull'esito meramente rescindente dell'appello in caso di mancata notificazione della domanda introduttiva: cfr., *ex multis*, Cass. 28 aprile 2021, n. 11219.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



⇒ *Disciplinare le modalità di presentazione della richiesta e quelle di rilascio del certificato di cui all'art. 20, par. 2 del Regolamento (ivi incluse le relative tempistiche).*